



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N°41 DEL 15 OTTOBRE 2014

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 13 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.01 della Società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 25.9.2014 (squalifica del calciatore APICELLA Luigi per TRE gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che il calciatore Apicella Luigi, a fine gara, spintonava violentemente due calciatori avversari provocando l'inizio di una rissa; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.02 del Sig.PARADISO Emanuele (tesserato della Società A.S.D. Terina)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 2.10.2014 (squalifica per TRE gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che il calciatore Paradiso Emanuele nel corso della gara Terina – Eurogirifalco del 28.9.2014 è stato espulso per doppia ammonizione, che al termine della gara stessa ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara;

che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi